



Il Consiglio direttivo riunito a Vibo Valentia il 03 Luglio 2013

VISTO che il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" prevede che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

VISTO che l'ad. 9 del decreto de quo dispone che, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente e al tempo stesso prevede che le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";

CONSIDERATO che il suddetto decreto uniforma gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni (enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali) e definisce i ruoli, le responsabilità e i processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo;

VISTO che il decreto stabilisce, con riferimento agli obblighi di pub-



blicazione, che il responsabile per la prevenzione della corruzione svolga anche le funzioni di "responsabile per la trasparenza" i cui compiti sono disciplinati dall'art. 43;

CONSIDERATO che al dovere di pubblicare della pubblica amministrazione corrisponde ai sensi dell'art. 2, comma 2, il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione;

VISTO che in correlazione con tale obbligo il D.Lgs. 33/13 istituisce all'art. 5 l'istituto dell'accesso civico che si sostanzia nel diritto di chiunque, senza limiti rispetto alla legittimazione soggettiva, di chiedere a titolo gratuito e senza necessità di motivazione al responsabile per la trasparenza la pubblicazione dei dati soggetti a pubblicazione, qualora sia stata omessa;

CONSIDERATO che l'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto;

CONSIDERATO che nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 241/90 (c.d. sostituto provvedimento), affinché provveda nei termini di cui all'art. 2, comma 9-ter, della legge 241/90;

VISTO che l'ad. 8 disciplina la decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione, stabilendo che i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente so-





no pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione e che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti;

CONSIDERATO che il decreto riordina inoltre il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

VISTO che il D.Lgs. 33/13 impone l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati previsti dalla normativa vigente ricompresi nell'allegato al decreto stesso, promuovendo quindi la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 33/13 prevede diverse tipologie di sanzioni per le amministrazioni pubbliche inottemperanti (sanzioni disciplinari, sanzioni per responsabilità dirigenziale, sanzioni derivanti da responsabilità amministrativa, sanzioni amministrative, sanzioni di pubblicazione) e l'eventuale causa per responsabilità per danno alla immagine dell'amministrazione;

VISTO inoltre che le linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni, previste dalla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 26 novembre 2009, n. 8, stabiliscono che essi debbono rispettare il principio della trasparenza tramite l'accessibilità totale del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti dei siti istituzionali pubblici;





RITENUTO che l'Ente debba attivarsi al fine di creare all'interno del proprio sito web istituzionale una sezione denominata "Amministrazione trasparente" nella quale sono pubblicate le informazioni e i dati resi obbligatori dal D.Lgs. 33/13

DELIBERA

di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, in una sezione denominata "Amministrazione trasparente", delle informazioni e dei dati previsti dal D.Lgs. 33/13 tra i quali tra gli altri:

- i compensi attribuiti ai componenti gli organi collegiali (indennità di carica, gettoni di presenza);
- gli incarichi di consulenza, indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico;
- gli indirizzi PEC dell'Ordine e relativo telefono;
- l'organigramma del personale, la relativa dotazione organica, le eventuali retribuzioni dei dirigenti e le posizioni organizzative;
- l'ammontare complessivo dei premi incentivanti;
- il bilancio preventivo e consuntivo (l'art. 29, comma 1, dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità);
- le informazioni identificative degli immobili posseduti;
- i canoni di locazione o affitto;
- le attività e i procedimenti amministrativi;





ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Viale Affaccio, 217 (Palazzo Agorà) - 89900 Vibo Valentia
Telefono e FAX 0963.93.607
Home Page: <http://www.omceovv.it> - E-mail: info@omceovv.it

- i provvedimenti degli organi di indirizzo-politico (delibere);
- i bandi di concorso;
- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice disciplinare previsto dalla legge e dal CCNL.

Il Presidente

(Dott. Antonino Maglia)



Il Segretario

(Dott.ssa Matilde Matina)

